

**CONVENZIONE TRA
L'UNIVERSITA' DELLA VALLE D'AOSTA –
UNIVERSITE DE LA VALLEE D'AOSTE
E
L'ENTE PARCO NATURALE MONT AVIC
PER LO SVILUPPO E LA REALIZZAZIONE DI ATTIVITA' SCIENTIFICHE
DI INTERESSE CONGIUNTO**

Con il presente accordo tra

l'Università della Valle d'Aosta – Université de la Vallée d'Aoste, rappresentata dalla Rettrice pro tempore professoressa Manuela Ceretta, domiciliata per il presente atto in Aosta, Strada Cappuccini n. 2A, 11100 Aosta, a ciò autorizzata con deliberazione del Senato accademico n. 2 del 22 gennaio 2025

E

l'Ente gestore del Parco Naturale Mont Avic, con sede operativa in Champdepraz, Frazione La Fabrique n. 164, codice fiscale n. 90007180079, nella persona del proprio Presidente, Davide Bolognini, munito dei necessari poteri in forza di deliberazione del Consiglio di Amministrazione n. 15 del 12 marzo 2025

qui di seguito chiamati anche Università e Ente Parco, oppure - unitamente o disgiuntamente - Parti

Premesso che

- l'Università, ai sensi dell'articolo 2, comma 1, del proprio Statuto, sviluppa e diffonde la cultura, le scienze e l'istruzione superiore attraverso l'esercizio inscindibile delle attività di ricerca e di insegnamento;
- l'Università, ai sensi dell'articolo 2, comma 2, del proprio Statuto, concorre, nella propria autonomia, all'individuazione e al perseguimento degli obiettivi della crescita culturale e dello sviluppo socio-economico del territorio;
- l'Ente Parco, ente non economico dipendente dalla Regione ai sensi della legge regionale 16/2004, provvede alla tutela e valorizzazione del patrimonio naturalistico (corpi idrici, geositi, habitat naturali e seminaturali, flora e fauna selvatiche), paesaggistico e culturale del territorio di competenza; fra le finalità istitutive dell'ente rientrano:
 - l'acquisizione di dati ed il monitoraggio dell'ambiente a fini scientifici, culturali, didattici e ricreativi;
 - la realizzazione di strutture e strumenti funzionali alla divulgazione delle informazioni ambientali;
 - il controllo del territorio e delle attività antropiche di interesse ambientale;
- l'Ente Parco dispone inoltre di una biblioteca specializzata in materia ambientale (scienze naturali, aree protette), un laboratorio didattico, una sala polivalente e

percorsi attrezzati di vario sviluppo e tipologia che attraversano i diversi ambienti inclusi nell'area protetta; l'Ente accoglie altresì classi e gruppi organizzati per lo svolgimento di attività didattiche e ha sinora ospitato numerosi giovani provenienti dall'Italia e da altri paesi per lo svolgimento di tirocini e tesi universitarie.

L'Università e l'Ente Parco intendono formalizzare il rapporto tra le Parti tramite la sottoscrizione di una Convenzione che disciplini la collaborazione nelle sfere della ricerca scientifica e della didattica, e più precisamente lo sviluppo e la realizzazione di attività scientifiche di interesse congiunto.

Tutto ciò premesso si conviene e si stipula quanto segue:

Articolo 1 – Premesse

Le premesse alla Convenzione sono da considerarsi parte integrante della stessa.

Articolo 2 – Finalità

Con la presente Convenzione le Parti si propongono di potenziare la reciproca collaborazione sviluppando, in maniera congiunta e, all'occorrenza, in collaborazione con altri soggetti, pubblici o privati, specifici progetti scientifici, anche a carattere internazionale, su tematiche di interesse comune finalizzate alla valorizzazione e allo sviluppo del territorio.

Articolo 3 – Oggetto

Oggetto della presente Convenzione è lo sviluppo di attività di ricerca, formative e seminariali su temi prioritariamente legati all'educazione, alla conoscenza, alla diffusione del sapere, alla formazione del personale delle istituzioni educative e formative di ogni livello.

Le attività scientifiche riguarderanno le seguenti azioni:

- realizzazione di iniziative formative, seminari e convegni nell'ambito di programmi concordati;
- partecipazione a progetti locali, nazionali e internazionali e collaborazione per tesi di laurea, tirocini e stage;
- realizzazione di studi e attività inerenti la valorizzazione delle peculiarità naturalistiche del Parco, tramite la didattica ambientale, la valutazione di aspetti economici relativi alla fruizione dell'area protetta, la promozione di attività compatibili con le finalità di conservazione naturalistica e la digitalizzazione, anche in collaborazione con i Centri di ricerca di Ateneo;
- realizzazione di studi e iniziative inerenti all'identità e sviluppo del Parco e del Marchio di qualità ad esso connesso;
- promozione del territorio e della cultura naturalistica in generale, mirate a sviluppare potenzialità e opportunità connesse ai Parchi naturali, anche a beneficio del territorio circostante, da svolgersi anche al di fuori dell'area protetta.

Articolo 4 – Modalità attuative

Le iniziative di cui all'articolo 3 saranno realizzate subordinatamente alle disponibilità delle risorse a ciò destinabili dalle Parti o a fronte di finanziamenti erogati da soggetti pubblici o privati che ne assicurino la necessaria copertura finanziaria.

Ogni iniziativa da porre in essere sarà oggetto di apposito scambio di note, nelle quali saranno indicati, in modo dettagliato, i rispettivi impegni.

Articolo 5 – Responsabili scientifici

La responsabilità scientifica delle azioni previste dalla presente Convenzione e il relativo coordinamento sono assicurati mediante l'individuazione di un referente per ciascuna delle Parti, secondo quanto previsto dai rispettivi ordinamenti.

In particolare, i Responsabili scientifici:

- curano le comunicazioni ufficiali;
- assicurano la continuità delle attività scientifiche poste in essere, nonché la pubblicizzazione delle iniziative;
- raccolgono le proposte relative a specifiche iniziative da sottoporre ai rispettivi organi competenti.

Ciascuna Parte comunica all'altra il nominativo del Responsabile scientifico individuato.

Articolo 6 - Durata e rinnovo

La presente Convenzione ha la durata di tre anni a partire dalla data di repertoriazione del documento.

Le Parti possono recedere in qualsiasi momento tramite formale preavviso; il recesso diventa efficace decorsi trenta giorni dalla ricezione della relativa comunicazione.

Non è previsto il rinnovo tacito della Convenzione.

Articolo 7 – Trattamento dei dati personali

Le Parti si impegnano a rispettare reciprocamente, ognuno per le proprie competenze, i diritti, i vincoli e gli obblighi previsti dalla normativa in materia di trattamento dei dati.

Le Parti provvedono al trattamento dei dati personali relativi alla presente Convenzione nell'ambito dei propri fini istituzionali e di quanto previsto dalle proprie norme interne emanate in attuazione del D. lgs. n. 196/03, nonché del regolamento (UE) 2016/679 del Parlamento europeo e del Consiglio del 27 aprile 2016. Si impegnano, altresì, a trattare i dati personali per le finalità strettamente necessarie all'attuazione della presente Convenzione.

Il responsabile della protezione dei dati per l'Università è contattabile ai seguenti indirizzi: protocollo@pec.univda.it, rpd@univda.it.

Il responsabile della protezione dei dati per il Parco Naturale Mont Avic è contattabile ai seguenti indirizzi: info@montavic.it, parcomontavic@pec.it.

Articolo 8 – Tutela dell’immagine

Le Parti si danno atto dell’esigenza di tutelare e promuovere l’immagine dell’iniziativa comune e quella di ciascuna di esse.

In particolare, i rispettivi loghi saranno utilizzati nell’ambito delle attività comuni oggetto della presente Convenzione.

Ciascuna delle Parti autorizza l’altra a pubblicare sul proprio sito internet le notizie relative a eventuali iniziative comuni, fatti salvi i diritti di terzi che siano coinvolti nelle stesse.

Articolo 9 - Controversie

Le Parti concordano di definire amichevolmente qualsiasi vertenza che possa nascere dall’interpretazione o esecuzione della presente Convenzione. Nel caso in cui non sia possibile raggiungere in questo modo l’accordo, le Parti indicano il Foro di Aosta quale Foro esclusivamente competente per qualunque controversia inerente la validità, l’interpretazione, l’esecuzione o la risoluzione della presente Convenzione.

Articolo 10 – Registrazione e spese di bollo

Il presente accordo sarà registrato soltanto in caso d’uso. Le spese di registrazione saranno a carico della Parte richiedente.

Imposta di bollo assolta in maniera virtuale dall’Università della Valle d’Aosta – Université de la Vallée d’Aoste - autorizzazione Agenzia delle entrate di Aosta nr. 7051 del 22/09/2006.

Articolo 11 –Disposizioni finali

Per tutto quanto non espressamente indicato nella presente Convenzione, si intendono applicabili le disposizioni previste dalle norme vigenti in materia.

Il Presidente dell’Ente gestore
del Parco Naturale Mont Avic
Geol. Davide Bolognini
(firmato digitalmente)

La Rettrice
dell’Università della Valle d’Aosta – Université de la Vallée d’Aoste
Prof.ssa Manuela Ceretta
(firmato digitalmente)